

**Operazioni di finanziamento alle piccole e medie imprese di Medio Credito Centrale S.p.A. anteriori alla data del 24 marzo 2015: natura chirografaria o privilegiata del credito.**

L'art. 8 bis, comma III, D.L. 3/2015, entrato in vigore il 24 marzo 2015 con legge di conversione n. 33 del 2015, ha riconosciuto natura privilegiata ai crediti di MCC nei confronti di imprese che abbiano beneficiato della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (fondo istituito ex art. 2 comma 100, l. 662/1996).

La disposizione testualmente recita: «3. *Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni*».

Successivamente all'entrata in vigore della cennata disposizione due gli orientamenti nella giurisprudenza di merito che tuttora si dividono il campo indagando la questione di diritto intertemporale posta dal dettato normativo.

Secondo un primo orientamento non vi sarebbero dubbi circa l'applicazione dell'art. 8 bis anche per il passato, trattandosi di norma di interpretazione autentica.

Altra parte della giurisprudenza ritiene che la norma non potrebbe applicarsi retroattivamente non ricorrendone i presupposti.

Due recenti pronunce, l'una del Tribunale di Milano (decr., 1° marzo 2018) - che ha così confermato i propri arresti- l'altra del Tribunale di Brescia (sent., 26 luglio 2018), hanno riconosciuto natura chirografaria ai crediti di MCC anteriori al 24 marzo 2015, in quanto: (i) la surroga di MCC alle banche finanziatrici non deroga allo schema negoziale della surroga legale *ex art.* 1203 c.c.; (ii) l'art. 8 bis, comma III, del D.L. 3/2015 non è norma di interpretazione autentica e non trova applicazione *rationae temporis*.

Il credito di MCC – conseguente alla surroga legale *ex art.* 1203 c.c. dell'originario ente finanziatore chirografario - non può che avere lo stesso rango del credito originario.

Sul punto il Tribunale di Milano è lapidario: «*pur trattandosi di garanzia prestata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (...) il diritto del Gestore [MCC] non è altro che una surroga legale nei diritti dell'originario creditore*».

Ed infatti, una diversa soluzione, che attribuisse al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità del credito peggiore rispetto al credito originario, si porrebbe in aperto contrasto sia con i principi che regolano la surroga nei diritti del creditore, sia con il principio della *par condicio creditorum*.

Come rilevato dalle pronunce in commento, il cennato articolo non può dirsi norma di interpretazione autentica, sia secondo i criteri di interpretazione letterale, sia secondo i criteri d'interpretazione sistematica, in quanto:

- (a) né esplicitamente né implicitamente la norma qualifica sé stessa come di interpretazione autentica;
- (b) la norma non rinvia alla disposizione assunta quale interpretata (art. 9, comma V, D.Lgs. 123/1998), limitandosi esclusivamente a rinviare alla legge n. 662 del 1996 istitutiva del Fondo di garanzia;
- (c) la norma non dirime alcun rilevante contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della disposizione istitutiva del diritto di surroga (art. 9,

D.Lgs. 123/98), essendo tale privilegio negato dalla massima parte della giurisprudenza di merito.

Ancora, ad avviso di chi scrive, è bene rammentare che la norma di interpretazione autentica, costituendo una deroga al principio di irretroattività della legge, deve trovare «*adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale*» (v. C. Cost., 4 luglio 2013, n. 170 che enuncia a titolo esemplificativo il principio di ragionevolezza, che si traduce nel divieto di introdurre arbitrarie disparità di trattamento, il principio di affidamento, il principio di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico).

L'interesse economico dei prestatori di garanzie al recupero delle somme non solo non sembrerebbe rappresentare un interesse costituzionalmente garantito per effetto del bilanciamento con altri interessi di rango almeno pari, ma neppure sembrerebbe poter giustificare, di per sé solo, l'introduzione di una norma di interpretazione autentica.

Di contro ed in definitiva, l'art. 8 bis è: *a*) ben suscettibile di interpretazione autonoma; *b*) non abbisogna di essere letto in combinato disposto con la norma asseritamente interpretata; *c*) non è chiamato a svolgere l'esegesi di una disposizione antecedente *d*) né contiene un precetto col quale impone una data interpretazione per il passato.

È evidente, dunque, che le argomentazioni poste a sostegno delle pronunce in commento trovano fondamento e forza nei principi codicistici nonché nei principi generali del nostro ordinamento.

Avv. Valeria Grimaldi